

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 27

Gestione provvisoria delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.

(BUR n. 22 dell'1 dicembre 2003, supplemento straordinario n. 4)

Art. 1

1. Fino all'approvazione del Piano regionale per la salute e comunque non oltre il 31 gennaio 2004, la Giunta regionale è autorizzata a nominare Commissari per la gestione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere.

2. I commissari sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a Direttore generale o tra i dirigenti o professionisti in servizio presso Pubbliche Amministrazioni, con anzianità di servizio di almeno cinque anni.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.